

Indice

Allegato VI	sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale	2
Articolo 1	Definizioni	2
Articolo 2	Campo di applicazione	2
Articolo 3	Assistenza su richiesta	2
Articolo 4	Assistenza spontanea	3
Articolo 5	Assistenza tecnica	3
Articolo 6	Consegna e notifica	3
Articolo 7	Forma e contenuto delle domande di assistenza	3
Articolo 8	Disbrigo delle domande	4
Articolo 9	Forma in cui devono essere comunicate le informazioni	4
Articolo 10	Deroghe all'obbligo di prestare assistenza	4
Articolo 11	Riservatezza	4
Articolo 12	Utilizzo delle informazioni	5
Articolo 13	Esperti e testimoni	5
Articolo 14	Spese di assistenza	5
Articolo 15	Esecuzione	5
Articolo 16	Carattere complementare	5

Allegato VI sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Conformemente all'articolo 2.3 (regole d'origine e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale)

Assistenza amministrativa in materia doganale

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- b) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- c) «infrazioni alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o qualsiasi tentativo di violazione della stessa.

Articolo 2 Campo di applicazione

- 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione e l'individuazione delle infrazioni a tale legislazione nonché conducendo delle indagini su di esse.
- 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente allegato si applica a ogni autorità amministrativa delle Parti, competente per la sua applicazione. Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di quest'ultima.

Articolo 3 Assistenza su richiesta

- 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle riferite al passato, che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni constatate o pianificate che infrangono o possono infrangere tale legislazione.
- 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
- 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità alle sue leggi, le misure necessarie per garantire la sorveglianza di:
 - a) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso infrazioni alla legislazione doganale;
 - b) luoghi in cui partite di merci sono state immagazzinate in modo da far supporre che facilitino le infrazioni alla legislazione doganale;
 - c) movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità che diano origine a importanti infrazioni alla legislazione doganale;
 - d) mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

Articolo 4 Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

- a) operazioni che infrangono o possono infrangere tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per svolgere tali operazioni;
- c) merci note per essere oggetto di importanti infrazioni alla legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso importanti infrazioni alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per commettere importanti infrazioni alla legislazione doganale.

Articolo 5 Assistenza tecnica

Le Parti, sulla base di un programma concordato mutuamente, possono prestarsi assistenza tecnica reciproca, in particolare per quanto concerne:

- a) lo scambio di informazioni ed esperienze nell'impiego di apparecchiature tecniche di controllo;
- b) la formazione di funzionari doganali;
- c) lo scambio di esperti in ambito doganale;
- d) lo scambio di informazioni specifiche, scientifiche e tecniche relative all'effettiva applicazione della legislazione doganale;
- e) altre questioni, concordate dalle Parti, che garantiscono la corretta applicazione del presente allegato.

Articolo 6 Consegna e notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:

- trasmettere tutti i documenti nonché
- notificare tutte le decisioni e tutti gli atti rilevanti facenti parte della procedura in questione,

che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla domanda di trasmissione o di notifica si applica l'articolo 7 paragrafo 3.

Articolo 7 Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande secondo l'articolo 3 vanno presentate per scritto. Ad esse vanno allegati i documenti necessari per il disbrigo. In casi urgenti, possono essere accettate domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per scritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le leggi, le norme e gli altri strumenti giuridici in questione;
 - e) ragguagli esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine;

- f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.
- 3. Le domande vanno presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata, in inglese o in una lingua ammessa da detta autorità.
- 4. Se la domanda non corrisponde ai requisiti formali, può esserne richiesta la correzione o il completamento. Possono tuttavia essere disposte misure cautelari.

Articolo 8 Disbrigo delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della propria Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità interpellata quando quest'ultima non può agire personalmente.
2. Le domande di assistenza sono sbrigate secondo le leggi, le norme e gli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati della Parte richiedente, d'intesa con la Parte interpellata e alle condizioni da questa stabilite, possono raccogliere, presso gli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità a essa subordinata, le informazioni sulle operazioni che infrangono o che possono infrangere la legislazione doganale, necessarie all'autorità richiedente per indagini condotte nell'ambito del presente allegato.
4. I funzionari della Parte richiedente possono essere presenti, d'intesa con la Parte interpellata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 9 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma agli stessi fini.
3. I documenti trasmessi nel quadro del presente allegato sono considerati autentici e non necessitano di conferma, autenticazione o altro riconoscimento formale.

Articolo 10 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza qualora ciò possa:

- a) pregiudicare la loro sovranità, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali;
 - b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale;
 - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale;
 - d) essere incompatibile con le vigenti prescrizioni legali e amministrative nazionali.
2. Qualora un'autorità solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
 3. Se l'assistenza viene negata, la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 11 Riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente allegato sono di natura riservata o ristretta. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute.
2. I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se la Parte che li riceve si impegna a tutelarli

in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce.

Articolo 12 Utilizzo delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente allegato e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
2. Il paragrafo 1 non impedisce l'utilizzo delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a causa di infrazioni alla legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale utilizzo.
3. Nei verbali, nelle relazioni, nelle testimonianze nonché nei procedimenti e nelle azioni giudiziarie promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente allegato.

Articolo 13 Esperti e testimoni

I funzionari dell'autorità interpellata possono essere autorizzati a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperti o testimoni nel quadro delle azioni giudiziarie o amministrative riguardanti gli ambiti di cui al presente allegato nella giurisdizione dell'altra Parte nonché a produrre oggetti, documenti o copie autenticate necessarie per il procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo i funzionari sono interrogati.

Articolo 14 Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato, escluse, se del caso, quelle per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 15 Esecuzione

1. L'applicazione del presente allegato è affidata alle autorità doganali delle Parti. Esse decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per tale applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate per il tramite del segretariato dell'AELS in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato.
3. Le Parti si trasmettono gli indirizzi delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente allegato.

Articolo 16 Carattere complementare

Il presente allegato non si oppone all'applicazione di eventuali accordi di assistenza amministrativa conclusi o che si concluderanno tra le Parti, bensì ne costituisce un complemento. Inoltre esso non esclude un'assistenza amministrativa più ampia convenuta nell'ambito di tali accordi.